

Circolare n. 13

del 22 Marzo 2020

Domanda per l'indennità di 600 euro disponibile entro fine marzo

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L'INPS sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il solo mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale; tale indennità potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria. Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

1. i **liberi professionisti** con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
2. i **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.
3. i **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria. A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

4. i **lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti**

termali A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

5. gli **operai agricoli** a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30 del DL 18/2020);

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili dall'INPS, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

Si rimanda ad ulteriori chiarimenti ministeriali circa il riconoscimento del credito di imposta a soci di società di persone, amministratori di società iscritti anche alle gestione IVS (artigiani e commercianti) nonché agli agenti di commercio.